



Verona, pubblicata il 21/09/2017, a definizione del procedimento ivi iscritto al n. 7014/2014 R.G., notificata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. a mezzo del servizio postale in data 31/10/17,

in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Causa discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 12-02-2018, sulle seguenti CONCLUSIONI:

**Il procuratore dell'appellante [REDACTED] ha così concluso: "Nel merito: 1)**

Disporsi l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento di almeno Euro 900,00 mensili a carico del signor [REDACTED] e in favore di [REDACTED], rivalutabili annualmente.

2) Porsi a carico esclusivo del signor [REDACTED] il mantenimento del figlio [REDACTED].

3) Con vittoria di competenze di patrocinio legale di entrambi i gradi di giudizio.

In ogni caso con vittoria di competenze di patrocinio legale e spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio."

**Il procuratore dell'appellato [REDACTED] ha così concluso: "... Rigettarsi l'appello promosso e, conseguentemente, confermarsi la sentenza n. 2218/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Verona il 21 settembre 2017;**

- dichiararsi inammissibile, ex art. 345, III comma, cpc, la produzione documentale avversaria (allegato A);

- spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse."

**Il Pubblico Ministero ha concluso, come da propria nota del giorno 06-02-2018, per il rigetto dell'appello.**

#### **Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05-09-1987 da [REDACTED] e [REDACTED], prendeva atto che il figlio delle parti era maggiorenne dal giorno 11-11-2015 ma non ancora economicamente autonomo, assegnava la casa coniugale - di proprietà comune paritaria ed indivisa delle parti - al padre col quale il giovane aveva convissuto dalla data della sua adozione (gennaio 2003), rigettava la domanda di assegno divorzile della



convenuta resistente escludendone i presupposti alla stregua degli indici di valutazione indicati dalla più recente giurisprudenza (Cass.Civ., n.11504/2017), poneva a carico della madre l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio ██████████ con € 200,00, annualmente rivalutabili, e a carico del padre manteneva la totalità delle spese straordinarie, specificamente classificate, rigettava le istanze ex art.709 ter del ricorrente e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.

Con ricorso notificato il 28 dicembre 2017, ██████████ impugnava tempestivamente la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Venezia chiedendo che, in parziale riforma di tale decisione, fosse imposto all'ex marito un assegno divorzile mensile di almeno € 900,00 e revocato il contributo materno di mantenimento per il figlio ██████████, sul rilievo del mantenuto assetto normativo dell'art.5 della Legge n.898/1970 e quindi della perdurante rilevanza della propria necessità di ottenere dall'ex marito adeguata integrazione dei mezzi di cui ella non disponeva in misura adeguata e che erano rimasti sostanzialmente invariati dal marzo del 2009, quando era cessata la convivenza e i coniugi avevano concordato le condizioni della separazione, esonerando ██████████ dal contributo di mantenimento per il figlio ██████████, affidato al padre con l'assegnazione della casa coniugale, e onerando il marito del contributo di mantenimento di € 500 mensili.

Costitutosi in giudizio per contestare le allegazioni di controparte, ██████████ contestava la fondatezza dei motivi dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza camerale odierna, le parti sono comparse avanti al Collegio per precisare le conclusioni trascritte in epigrafe, e la Corte - acquisito il parere del Pubblico Ministero - ha trattenuto la causa in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Per una compiuta conoscenza dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione riassuntiva, contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.

Deduce l'appellante ██████████, impugnando i capi della sentenza che le impongono di versare mensilmente un contributo di € 200 per il mantenimento del figlio e che esonerano



l'ex marito dalla corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore, che il Tribunale avrebbe aderito alla più recente giurisprudenza, tuttavia in violazione e falsa applicazione dell'art.5, co.6° e 9 °, Legge n.898/1970, omettendo di considerare che:

- 1) rispetto al momento della separazione (definita a condizioni concordate nel marzo del 2009), le proprie condizioni economiche - a differenza di quelle del marito - non erano migliorate: a quell'epoca, già da settembre del 2008 ella avesse ripreso il proprio lavoro a tempo pieno (con retribuzione mensile di circa € 1730,00) e aveva conseguito quota ereditaria (7/18) di un immobile fatiscente in San Pietro di Morubio (VR) e controparte l'aveva esonerata dal partecipare al mantenimento del figlio, accettando anzi di conferirle un contributo di € 500 mensili allo stesso titolo. In seguito ella aveva dovuto impegnarsi con un mutuo ventennale (rata mensile di circa € 560) per l'acquisto della abitazione dove risiede attualmente a Verona, essendo rimasta nella piena disponibilità dell'ex marito la casa già coniugale di proprietà comune situata a Buttapietra (Verona) e quindi la riduzione dei propri unici redditi lavorativi, insieme alla perdita del contributo maritale mantenuto con i provvedimenti presidenziali nella causa di divorzio, le impediva di provvedere a sé stessa e di contribuire al mantenimento del figlio,
- 2) la pur evidente ed ammessa sperequazione della condizione economica patrimoniale dei genitori precludeva l'imposizione alla madre del contributo mensile di € 200 a favore del figlio ██████████, malgrado il ragazzo avesse già concluso il suo ciclo di studi e forse alla ricerca di un'attività lavorativa: contributo che, a differenza dell'assegno di mantenimento versato dal marito prima della sentenza, non può detrarsi dal reddito fiscalmente imponibile.

Va opportunamente premesso che, a prescindere dalla definizione del contributo di mantenimento concordata o negata dai coniugi con la separazione consensuale, l'accertamento del distinto diritto all'assegno di divorzio si articola, come da consolidata giurisprudenza, in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto del coniuge che lo richiede, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e quindi a procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno.



Nella seconda fase va determinata in concreto la misura dell'assegno, "... in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 della Legge n.898/1970 (e successive modifiche), che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione..."(Cass. Civ., n°20582/2010 e, testuale, n° 4040/2003).

Il parametro di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno era riferito al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio e alle aspettative che il coniuge economicamente più debole aveva ragionevolmente maturato anche in previsione futura (Cass.Civ., Sez.Un., nn. 11490 e 11492/1990) fino a quando il più recente orientamento, citato dall'appellante (Cass.Civ, sez. I, nn. 11504/2017), ha chiarito che tale adeguatezza va invece rilevata - per evitare una impostazione che poteva tendenzialmente favorire il perseguimento di rendite parassitarie – laddove i mezzi a disposizione del coniuge che richiede il contributo solidaristico dell'altro sono tali da consentirgli, dopo il venir meno definitivo del rapporto, di raggiungere in autonomia l'indipendenza economica.

La soglia oggettiva di tale autosufficienza non può essere tuttavia standardizzata e, così come l'assegno divorzile non aveva né ha lo scopo di pareggiare il divario reddituale e patrimoniale fra gli ex coniugi, non si può astrarre il livello dell'indipendenza economica dalla specifica condizione del singolo, inteso quale persona che, seppure a sé stante, è portatrice di esperienze di vita maturate nel tempo del matrimonio e influenzate sia dalla condivisione in concreto del vissuto familiare che dal "costo" - in termini di carriera, di esperienza professionale, di risparmio e accrescimento patrimoniale in senso lato - della sua partecipazione al menage familiare, nella misura e con le modalità impegnate nel corso del rapporto coniugale.

Il solo tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, in questa prospettiva, è un parametro al contempo inadeguato per eccedenza e per difetto: "per eccedenza", perché conferisce con durata tendenzialmente indefinita vantaggi aprioristicamente fondati sulle risorse patrimoniali e produttive dell'altro coniuge, col rischio di costituire la rendita parassitaria che non vi è ragione di garantire, e "per difetto" perché riduce l'analisi ai dati



più tangibili ed evidenti, laddove molti altri fattori vengono in evidenza per valutare di cosa davvero necessita per essere autonomo e indipendente quello dei due coniugi che, rimasto a sé stante, continua la propria vita dopo aver acquisito con il matrimonio caratteristiche personali (o dopo avervi rinunciato, per le esigenze familiari) che influiscono sulle sue necessità essenziali, anche se non coincidono più con le prerogative di status della coppia, che più non esiste.

In questa prospettiva, un parametro di "indipendenza economica" intesa in senso standardizzato condurrebbe ad individuare, in termini impropriamente generalizzati - perché non autorizzati dalla formulazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970, che pure mantiene la sua funzione solidaristica -, una soglia di necessità reddituale minima (come per i limiti che condizionano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per la garanzia minima del multiplo della pensione sociale) che tuttavia, riconducendosi al concetto di "autonomia" economica, non può prescindere dalla soggettività che caratterizzava ciascun individuo, così come formatosi con il matrimonio e per la durata del vincolo, nel caso di specie ultraventennale (22 anni sono trascorsi dalla data del matrimonio - 05-09-1987 - alla udienza presidenziale nella causa di divorzio: 17-03-2009).

Né la metodologia di analisi, con la sua distinzione bifasica della valutazione dell' *an debeat*ur dell'assegno e della individuazione del *quantum debeat*ur, consente di prescindere, nella valutazione trasversale della adeguatezza dei mezzi personali del coniuge sfavorito, dalle condizioni che hanno pur caratterizzato il vissuto della coppia, anche (ma non solo) sotto l'aspetto economico, e che sono espressamente indicate nella seconda parte del VI comma dell'art.5 citato, quali la durata del matrimonio (in primo luogo) e il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio proprio o di quello comune.

Tali condizioni vanno considerate per valutare il grado di autonomia e indipendenza, in quanto giustificano aspirazioni riconducibili ad aspetti fondamentali della personalità, tutelati a livello costituzionale: l'art.2 Cost. mantiene infatti aperto l'accesso alla solidarietà che l'art.5 della Legge n.898/1970 definisce in ragione non certo dell'ultrattività automatica di un obbligo di natura economica quanto del necessario



rispetto per l'esperienza maturata e dei sacrifici fatti in comune dai coniugi, nel corso del matrimonio.

In questa prospettiva, chi richiede l'assegno ha l'onere di allegare e provare quali fossero, in senso più lato, le condizioni personali di cui concretamente fruiva in costanza di matrimonio e la mancanza attuale di risorse patrimoniali adeguate a farvi fronte.

Nella fattispecie concreta, la perdita dei vantaggi dell'appellante connessi alla proprietà, con la confermata disponibilità della casa familiare in capo all'appellato - che vi abiterà con il figlio fino a quando il maggiorenne non avrà autonomia economica - è parzialmente compensata dall'accollo paterno di tutte le spese straordinarie già sostenute e da sostenere per il figlio. In mancanza di allegazione e prova dell'entità di tali spese mensilmente erogate dal padre, l'onere di rimborso del mutuo acceso per acquistare la casa dove attualmente vive l'appellante (rata mensile di circa € 560,00, come da resoconti bancari prodotti agli atti) risulta comunque rilevante, sia per la sua durata (la scadenza ventennale è prevista per il dicembre del 2029) sia per la sua entità (circa € 560 mensili), che incide in maniera cospicua sulle documentate entrate dell'appellante, limitate nel 2015 alla retribuzione mensile di circa € 1870,00 netti (così indicati anche nella comparsa conclusionale di primo grado dell'odierna appellante) e verosimilmente aumentati ad oggi, dopo tre anni, quanto meno in € 1950,00.

Va premesso che la Corte condivide le valutazioni espresse con il provvedimento presidenziale in data 06-11-2014 in merito alla imprescindibilità e all'opportunità anche simbolica del contributo materno di mantenimento, da cui non vi è ragione di esonerare l'appellante, che ha un lavoro continuativo e stabile, qualificato anche dal corso triennale di pedagogia clinica, e nei confronti del figlio ha assunto responsabilità ineludibili, ai sensi del IV co. dell'art.337 ter c.c. (richiamato dall'art.155 c.c.), anche a costo di sacrifici personali, e che l'entità del contributo mensile di € 200,00 risulta a tal fine congruo, in rapporto al reddito percepito e alle altre risorse economiche e personali impiegate da ciascun genitore (compresa la condivisa destinazione della casa coniugale ad alloggio del figlio, che ha una sua autonoma valenza economica).

Di questa prioritaria premessa va tuttavia considerato il riflesso sui mezzi economici di cui l'appellante può disporre per sé, in via residuale, una volta detratti il contributo di



mantenimento per il figlio e la spesa sostenuta per assicurarsi una autonoma sistemazione abitativa.

L'appellante sostiene, allegando documentazione (doc.8 in fascicolo di primo grado di parte appellata), che la quota dell'immobile ereditato in comune di S. Pietro di Morubio era già entrata nel proprio patrimonio all'epoca della separazione e tuttora non produce alcun reddito: controparte valorizza invece la circostanza per dedurre il miglioramento delle condizioni economiche della donna dopo la separazione: miglioramento che tuttavia non quantifica, neanche indicativamente.

Anche a voler considerare che la quota indivisa dell'immobile produca in effetti qualche profitto (nella documentazione fiscale dell'appellante sono indicati i relativi redditi catastali, non irrilevanti quantomeno a riprova della consistenza del bene), resta documentato il fatto che la disponibilità di quel cespite non aveva distolto le parti dal concordare un contributo di mantenimento maritale nella causa di separazione e la circostanza può essere valutata quale conferma della insussistenza di significativi profitti ricavabili da quel bene.

Se ne deduce che attualmente - confermati gli esborsi di € 200 mensili e della rata del mutuo, in mancanza di altri profitti - l'appellante può contare per il proprio mantenimento su emolumenti costanti di circa € 1200 mensili, con la garanzia di una sistemazione abitativa stabile: si tratta di una condizione che non si può definire di piena autonomia, in rapporto alle sue effettive esigenze, collegate alla durata del matrimonio e alle abitudini di vita maturate da entrambi i coniugi, laddove della sistemazione abitativa stabile già la coppia si giovava con l'acquisto condiviso della casa e la moglie verosimilmente conferiva per il menage familiare l'intero stipendio che, unito a quello più che doppio del marito, le ha consentito per 22 anni di rapportare le proprie necessità ad un determinato standard, che supera le sue effettive ed attuali disponibilità economiche almeno per l'importo che, solo a far data dalla separazione, si è trovata a dover impiegare per assicurarsi una sistemazione abitativa sostitutiva di quella, almeno per la sua parte, ceduta temporaneamente all'ex marito.

Secondo il destino di emancipazione del figlio delle parti, le condizioni così definite verosimilmente muteranno anche in rapporto alla finale destinazione della casa di proprietà comune ma, per l'attualità, si confermano le osservazioni svolte anche perché





l'appellato, per parte sua, non ha modificato in senso peggiorativo le proprie disponibilità economiche, semmai migliorate dall'esperienza pluriennale di pubblicista, ha disposto secondo coscienza in merito all'eredità paterna (rinunciandovi a favore di una sorella svantaggiata, secondo le volontà del testatore), fruisce con il figlio della casa coniugale di proprietà pro-quota paritaria della ex moglie, alleviandola senza difficoltà dalla totalità dalle spese straordinarie per il figlio, non paga mutui e ha potuto procedere ad una serie cospicua di spese per la ristrutturazione della casa.

Fermo l'obbligo materno di contribuire al mantenimento del figlio ██████████, nella misura già indicata dal Tribunale, è quindi congruo ripristinare a carico di ██████████ l'obbligo di conferire alla ex moglie un assegno divorzile di € 560,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata e rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, dall'anno successivo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda originariamente proposta dall'appellante e della reciproca soccombenza, considerata in rapporto al radicale diniego di alcun obbligo di contribuzione da parte del marito, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di lite anche per questo grado del giudizio. La Corte,

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nel procedimento di appello indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

- 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e - in conseguente parziale riforma della sentenza n. 2218/2017, pronunciata in data 19/21-09-2017 dal Tribunale di Verona, a definizione della procedura ivi iscritta al n.7014/2014 R.G., che per il resto conferma - pone a carico di ██████████ l'assegno divorzile mensile di € 560,00, da corrispondere a ██████████ entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e rivalutazione in base agli indici Istat dall'anno successivo,
- 2) compensa integralmente tra le parti anche le spese e competenze di lite di questo grado del giudizio.

Così deciso in Venezia in data 12-02-2018.

Il Presidente est.

Dott.ssa Antonella Zampolli



Sentenza n. 68/2019 pubbl. il 11/01/2019  
RG n. 4218/2017

